C/2026/3570

6.7.2026

RELAZIONE DI ATTIVITÀ DEL COMITATO DI VIGILANZA DELL'OLAF — 2025

(C/2026/3570)

Membri del comitato

Marita Salgrāve
Presidente del comitato di vigilanza (dal 17 ottobre 2025)
Membro del comitato dal 23 settembre 2022

Alta dirigente, iniziativa di sviluppo dell'INTOSAI (IDI), istituzioni superiori di controllo professionali e pertinenti
Ex membro del consiglio e direttrice dell'audit, Istituzione superiore di controllo, Lettonia

Dušan Sterle
Membro del comitato dal 28 marzo 2022

Consigliere ministeriale presso la rappresentanza permanente della Repubblica di Slovenia presso l'Unione europea, ministero degli Affari esteri ed europei della Repubblica di Slovenia
Ex direttore dell'ufficio di supervisione del bilancio della repubblica di Slovenia

Angelo Maria Quaglini
Membro del comitato dal 23 settembre 2022

Giudice della Corte dei conti, Italia

Maria STYLIANIDI
Membro del comitato dal 6 maggio 2025

Avvocata e professore associata presso la Frederick University, Cipro

Andrei-Atila-Luca Chendi
Membro del comitato dal 1º ottobre 2025

Ex direttore della direzione per il controllo (dipartimento per la lotta contro le frodi), Romania

Teresa Anjinho
Membro del comitato dal 23 settembre 2022 al 7 febbraio 2025

Mediatore europeo, Strasburgo, Francia

Prefazione

Nel 2025 il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha continuato a svolgere le proprie attività in linea con le priorità stabilite nel regolamento OLAF (regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013) e con le sue prassi di lavoro consolidate. In particolare durante la seconda metà dell'anno, le attività del comitato sono state improntate al libro bianco della Commissione europea sulla revisione dell'architettura antifrode, che ha avviato una riflessione più ampia sul futuro dell'architettura antifrode dell'UE.

In qualità di attore inserito all'interno di tale architettura, il comitato ha seguito attivamente questa discussione in evoluzione e vi ha contribuito. Il comitato ritiene che tale iniziativa sia particolarmente importante, in quanto la frode e la corruzione minano la fiducia dei cittadini, falsano la concorrenza leale e indeboliscono le basi finanziarie dell'UE. L'affinamento del quadro giuridico e la modernizzazione delle modalità di funzionamento del sistema antifrode consentirebbero all'UE di anticipare rischi di frode sempre più sofisticati, rafforzando nel contempo l'influenza dell'OLAF e il ruolo del suo comitato di vigilanza.

— Uno dei principali contributi del comitato alla revisione dell'architettura antifrode dell'UE, nonché fulcro del suo operato nel 2025, è stata una valutazione globale e indipendente dell'applicazione e degli effetti del regolamento OLAF. Il parere del comitato in materia, così come tutto il suo lavoro, è saldamente fondato su dati concreti. Esaminando i fascicoli e la prassi investigativa dell'OLAF, il comitato ha cercato di comprendere il funzionamento del sistema nella realtà. All'insorgere di sfide sistemiche, il comitato si è spinto oltre l'analisi dei singoli casi per individuarne le cause di fondo. Tale approccio garantisce che le raccomandazioni formulate dal comitato siano dirette ad affrontare le cause profonde e a fornire orientamenti significativi volti a rafforzare il quadro antifrode dell'UE.

— Il comitato ha suggerito di apportare miglioramenti al quadro giuridico e alle prassi operative sulla base di tre punti di vista principali: i) i limiti delle indagini dell'OLAF, compresi il suo mandato e la sua indipendenza; ii) la conduzione delle indagini, anche per quanto riguarda la durata, le garanzie procedurali e la cooperazione con altri attori nell'ambito dell'architettura antifrode; e iii) l'efficacia e il valore aggiunto delle raccomandazioni dell'OLAF.

— Nel 2025 il comitato si è inoltre concentrato su un altro aspetto critico del quadro di cooperazione: l'obbligo dell'OLAF di segnalare presunte condotte criminose alla Procura europea (EPPO). L'analisi ha preso in esame il modo in cui l'OLAF raccoglie e valuta le informazioni pertinenti prima di decidere se segnalare un caso, e se tali decisioni siano adottate in modo indipendente, senza indebito ritardo e nel pieno rispetto del quadro giuridico applicabile. L'analisi del comitato è attualmente in fase di completamento e sarà presentata in un parere specifico, che il comitato intende adottare nel primo semestre del 2026.

— Nel 2025, in linea con la sua prassi annuale e con il regolamento OLAF, il comitato ha altresì esaminato il progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per il 2026 e ha adottato il relativo parere. Il comitato ha ritenuto che il progetto preliminare di bilancio 2026 dell'OLAF fornisse una solida base per consentire all'Ufficio di adempiere al proprio mandato e alle proprie mansioni ai sensi del regolamento OLAF. Al tempo stesso, il comitato ha sottolineato che qualsiasi ulteriore riduzione delle risorse umane dell'OLAF dovrebbe essere oggetto di una valutazione approfondita e attenta del potenziale impatto sulle prestazioni dell'OLAF e sulla sua capacità di svolgere le proprie funzioni fondamentali. Il comitato ha inoltre sottolineato l'importanza di sviluppare e implementare strumenti di intelligenza artificiale per intensificare l'individuazione e la prevenzione delle frodi, osservando che sarebbero necessari ulteriori investimenti nelle infrastrutture informatiche e nelle competenze specialistiche per sostenere tali sforzi.

— La durata delle indagini continua a essere un indicatore importante dell'efficacia dell'azione dell'OLAF. Nel 2025 il comitato ha continuato a controllare attentamente le tempistiche delle indagini, dedicando particolare attenzione ai casi di durata superiore a 36 mesi. Il comitato ha esaminato se le interruzioni nelle attività di indagine fossero giustificate, se alle indagini di lunga durata fosse data una priorità sufficiente da consentirne la conclusione e se la durata complessiva di ciascun caso rimanesse proporzionata alla sua complessità. Ulteriori dettagli sulle risultanze del comitato sono forniti nella presente relazione.

— Un altro aspetto importante del lavoro del comitato nel 2025 è stata una valutazione approfondita dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte all'OLAF mediante i pareri del comitato tra il 2021 e il 2024. Il comitato ha constatato che il 58 % delle sue raccomandazioni era stato correttamente attuato, il 17 % era stato attuato parzialmente e il 15 % non era più applicabile a causa del mutamento delle circostanze. Nel restante 10 % dei casi, il comitato ha ritenuto che fossero ancora necessarie ulteriori misure da parte dell'OLAF.

— Le questioni in sospeso riguardano principalmente il rafforzamento della capacità dell'OLAF di gestire efficacemente la durata delle indagini, il chiarimento dell'ambito delle indagini e l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO. Al contempo, il comitato riconosce che sono attesi importanti sviluppi nel contesto della revisione in corso dell'architettura antifrode dell'UE. Ulteriori dettagli sulle risultanze del comitato sono forniti nella presente relazione.

Per una parte del 2025 il comitato ha operato in una composizione ridotta a seguito delle dimissioni di Teresa Anjinho nel febbraio 2025 e delle precedenti dimissioni di Thierry Cretin nel luglio 2024. Nonostante questa riduzione temporanea del numero dei suoi membri, il comitato ha continuato a svolgere le proprie funzioni. La composizione completa di cinque membri è stata ripristinata con la nomina di Maria Stylianidi nel maggio 2025 e di Andrei Atila Luca Chendi nell'ottobre 2025.

Per concludere, a nome dei membri del comitato desidero ringraziare il direttore generale dell'OLAF per il suo approccio aperto e costruttivo nel corso degli scambi tra il comitato e l'OLAF. Il comitato desidera inoltre esprimere il proprio apprezzamento alla direttrice generale facente funzione per la cooperazione dimostrata successivamente allo scadere del mandato dell'ex direttore generale. Infine desidero riconoscere il prezioso sostegno offerto dal segretariato, sotto la guida del suo capo facente funzione, la cui professionalità e dedizione hanno contribuito notevolmente ai lavori del comitato. Il comitato apprezza inoltre la cooperazione costruttiva dei propri partner istituzionali nell'ambito di tutta l'architettura antifrode dell'UE, poiché la tutela efficace degli interessi finanziari dell'UE dipende in ultima analisi dalla forza collettiva dell'intero sistema.

Marita Salgrāve
Presidente del comitato di vigilanza

Indice

Pagina

Prefazione 2

Indice 5

1. Informazioni sul comitato 5

2. Attività di controllo 6

2.1 Parere n. 1/2025 sulle indagini interne dell'OLAF relative a molestie all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE 6

2.2 Parere n. 2/2025 relativo al progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2026 7

2.3 Progetto di parere che accompagna la relazione di valutazione della Commissione sul regolamento OLAF 8

2.4 Controllo dell'obbligo dell'OLAF di segnalare condotte criminose all'EPPO 9

2.5 Controllo della durata delle indagini dell'OLAF 10

2.5.1 Relazioni su indagini di durata superiore a 12 mesi ricevute dal comitato nel 2025 11

2.5.2 Indagini dell'OLAF di durata superiore a 36 mesi nel 2025 13

2.6 Controllo dell'attuazione da parte dell'OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza 17

2.7 Controllo sui singoli reclami presentati all'OLAF 19

3. Cooperazione 19

3.1 Cooperazione con l'OLAF 19

3.2 Relazioni con i portatori di interessi 20

4. Amministrazione e risorse 21

4.1 Metodi di lavoro del comitato di vigilanza 21

4.2 Segretariato 21

4.3 Aspetti di bilancio 22

1. **Informazioni sul comitato**

1. Il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) («comitato») è un organo indipendente istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ([1]) («regolamento OLAF») al fine di rafforzare e garantire l'indipendenza dell'OLAF controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine di quest'ultimo.

2. Il comitato si compone di cinque esperti esterni indipendenti («membri»), nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea per cinque anni ([2]). I membri svolgono il proprio ruolo in piena indipendenza e non possono né sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo dell'UE. I membri del comitato svolgono le loro funzioni a titolo non permanente, coadiuvati nel loro lavoro da un segretariato assicurato dalla Commissione. Il segretariato opera su base permanente sotto la diretta autorità del comitato e in modo indipendente dalla Commissione, dall'OLAF o da qualsiasi altro organismo. Il segretariato svolge un ruolo fondamentale nell'agevolare i compiti di controllo del comitato e nel contribuire alla loro esecuzione.

3. Data la natura delle indagini dell'OLAF, non è possibile presentare ricorso dinanzi ai giudici dell'UE contro la decisione del direttore generale dell'OLAF di avviare o chiudere un'indagine ([3]). Ciò significa che, insieme al controllore delle garanzie procedurali (che gestisce i reclami nei confronti dell'OLAF per inosservanza delle garanzie procedurali e delle norme applicabili alle indagini) ([4]), il comitato svolge un ruolo cruciale in quanto organo indipendente incaricato della supervisione e del controllo delle modalità con cui l'OLAF conduce le proprie indagini. Il comitato gode pertanto di una posizione privilegiata, in quanto fornisce alle istituzioni dell'UE una visione del funzionamento dell'OLAF e assicura che l'OLAF agisca nel rispetto della legalità e delle garanzie procedurali applicabili.

4. Ai sensi del regolamento OLAF, al comitato è affidato un triplice ruolo: i) controllare regolarmente la funzione di indagine dell'OLAF; ii) assistere il direttore generale dell'OLAF nell'assolvimento delle sue responsabilità; e iii) riferire alle istituzioni dell'UE.

5. In particolare, mediante il regolare controllo delle indagini dell'OLAF, il comitato si adopera per garantire che:

   i) non vi siano interferenze esterne nella funzione di indagine dell'OLAF;

   ii) tutte le decisioni pertinenti del direttore generale siano adottate secondo i principi di legalità e imparzialità e siano conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ([5]) e alle garanzie procedurali sancite dal regolamento OLAF.

6. Tra le attività del comitato c'è quella di sottoporre al direttore generale dell'OLAF **pareri** e, ove opportuno, **raccomandazioni** in merito alle attività di indagine dell'OLAF, alla durata delle sue indagini e alle risorse necessarie all'OLAF per svolgere tali indagini. Il comitato formula inoltre **osservazioni** ([6]) sul progetto di orientamenti dell'OLAF in merito alle procedure di indagine ([7]). Nell'emettere pareri e raccomandazioni, il comitato non interferisce mai nelle indagini dell'OLAF in corso.

([1]) Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1), modificato dai regolamenti (UE, Euratom) 2016/2030 e (UE, Euratom) 2020/2223. Versione consolidata disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013R0883-20210117.

([2]) Al fine di tutelare l'esperienza acquisita in seno al comitato, i membri sono sostituiti a turno, in conformità del regolamento OLAF.

([3]) Ordinanza del Tribunale del 12 novembre 2018, *Stichting Against Child Trafficking/Commissione*, T-658/17, ECLI:EU:T:2018:799.

([4]) Cfr. articolo 9 bis, paragrafo 8, del regolamento OLAF.

([5]) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf.

([6]) Cfr. articolo 17, paragrafo 8, del regolamento OLAF.

([7]) Orientamenti sulle procedure di indagine per il personale dell'OLAF, in vigore dal 1° gennaio 2026, disponibili all'indirizzo: https://anti-fraud.ec.europa.eu/document/download/e1994c22-7d58-4e61-8d34-0937a0be8f98_en?filename=gips-2026_en.pdf.

2. **Attività di controllo**

7. Nel corso dell'anno di riferimento il comitato ha sottoposto al direttore generale dell'OLAF due pareri, a norma dell'articolo 15 del regolamento OLAF, vale a dire il parere n. 1/2025 ([8]), pubblicato il 6 febbraio 2025, e il parere n. 2/2025 ([9]), pubblicato il 2 giugno 2025 ([10]). Tali pareri contengono una serie di raccomandazioni. Il comitato ha continuato a controllare la durata delle indagini dell'OLAF e l'applicazione delle garanzie procedurali. Nel corso del periodo di riferimento il comitato ha inoltre effettuato una valutazione globale del livello di attuazione da parte dell'OLAF delle proprie raccomandazioni già formulate.

8. Oltre ai suddetti esercizi di controllo e pareri pubblicati nel 2025, durante l'anno di riferimento il comitato ha approvato un progetto di parere, che è stato pubblicato il 21 gennaio 2026 (parere n. 1/2026) ([11]). Il comitato ha inoltre lavorato a un ulteriore parere, la cui adozione e pubblicazione sono previste per il primo semestre del 2026.

2.1. ***Parere n. 1/2025 sulle indagini interne dell'OLAF relative a molestie all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE***

9. Nel 2022 il direttore generale dell'OLAF ha informato il comitato di vigilanza in merito a talune difficoltà incontrate dall'Ufficio in una serie di casi relativi a indagini interne in materia di molestie, che avrebbero potuto compromettere la sua indipendenza.

10. A seguito delle informazioni ricevute, il comitato ha deciso di formulare un parere che chiarisca il ruolo e i poteri dell'OLAF nelle indagini in materia di comportamenti inappropriati e molestie all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi. In tale contesto, il comitato ha esaminato il valore aggiunto che tali indagini hanno apportato alla lotta contro le molestie e comportamenti scorretti analoghi da parte dei funzionari dell'UE e dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'analisi ha riguardato un campione di 29 casi dell'OLAF (9 indagini chiuse e 20 casi archiviati) condotti nel periodo 2018-2023.

11. Nel dicembre 2024 il comitato ha approvato il suo progetto di parere, che è stato formalmente adottato e pubblicato nel gennaio 2025. Nella relazione annuale 2024 il comitato ha fornito un'analisi approfondita dei principali contenuti del parere. Le principali risultanze sono sintetizzate in maggior dettaglio nel prosieguo.

12. Il comitato ha osservato che, a seguito della sentenza *Dalli* ([12]), è stato stabilito che l'OLAF è competente a condurre indagini interne su fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali da parte del personale e dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi, indipendentemente dall'impatto finanziario, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento OLAF.

13. Dall'esame dei casi è emerso che di norma l'OLAF non persegue fatti che coinvolgono funzionari o quadri intermedi se l'istituzione, l'organo o l'organismo può condurre autonomamente un'indagine efficace, scegliendo invece di demandare loro la questione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6. Tuttavia l'OLAF indaga sulle accuse nei confronti del personale di alto livello o dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi al fine di garantire l'indipendenza. Il comitato ha constatato che la gestione delle denunce di molestie da parte dell'OLAF è in linea con il suo mandato, offrendo una maggiore imparzialità per i casi che coinvolgono alti funzionari. Le indagini interne delle istituzioni, degli organi e degli organismi possono mancare di obiettività o di risorse e possono comportare rischi reputazionali.

([8]) Parere del comitato di vigilanza n. 1/2025, *OLAF's internal investigations of harassment within the EU institutions, bodies, offices and agencies (IBOAs)*.

([9]) Parere del comitato di vigilanza n. 2/2025, *OLAF's preliminary draft budget for 2026*.

([10]) Tutti i pareri e le relazioni annuali adottati di cui al presente documento sono disponibili sulla pagina web del comitato di vigilanza: Pareri e relazioni - Comitato di vigilanza dell'OLAF - Unione europea.

([11]) Parere del comitato di vigilanza n. 1/2026 *accompanying the Commission Evaluation Report on the application and impact of the OLAF Regulation*.

([12]) Sentenza del 6 giugno 2019, *Dalli/Commissione*, T-399/17, ECLI:EU:T:2019:384, confermata dalla sentenza del 25 febbraio 2021, *Dalli/Commissione*, C-615/19P, ECLI:EU:C:2021:133. In questa storica sentenza, la Corte ha esaminato esplicitamente la questione del potere dell'OLAF di svolgere indagini interne quando non sono in gioco gli interessi finanziari dell'UE. Al punto 62 della sentenza, il Tribunale conclude che l'assenza di ripercussioni sugli interessi finanziari dell'Unione non pregiudica la possibilità per l'OLAF di avviare un'indagine.

14. Sebbene la maggior parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi abbia collaborato con l'OLAF, in due casi si sono riscontrate resistenze che hanno ritardato le indagini. Il comitato ha sottolineato che, una volta che l'OLAF ha avviato un'indagine, le istituzioni, gli organi e gli organismi devono cooperare pienamente ed evitare di condurre indagini parallele, in quanto il mancato rispetto di tale condotta costituisce una violazione del quadro giuridico applicabile e compromette l'indipendenza dell'OLAF.

2.2. *Parere n. 2/2025 relativo al progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2026*

15. Ogni anno il comitato adotta un parere sul progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per garantire alle istituzioni dell'UE che il progetto di bilancio tenga conto dell'indipendenza della funzione di indagine dell'OLAF. Più specificamente, nel suo parere il comitato esamina se l'OLAF disponga di risorse finanziarie e umane sufficienti per potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita e per assolvere efficacemente le mansioni ad esso assegnate.

16. Il 2 giugno 2025 il comitato ha emesso il parere n. 2/2025 relativo al progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2026. In tale parere il comitato constata che il bilancio preliminare dell'OLAF è aumentato del 3,8 % rispetto al bilancio 2025. Gli aumenti proposti per talune linee di bilancio erano debitamente giustificati e conformi agli orientamenti della Commissione per l'elaborazione del progetto di bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2026.

17. Le spese per il personale hanno rappresentato il principale fattore di costo con un'incidenza superiore al 72 % del bilancio totale. Il comitato ha rilevato che la tabella dell'organico dell'OLAF per il 2026 era stata ridotta di sei posti rispetto all'anno precedente, per un totale di 310 posti. Tale riduzione è una conseguenza del modello di contributo lineare imposto a tutti i servizi della Commissione per consentire la futura riassegnazione di posti in organico a settori prioritari. Alla luce di quest'ultima riduzione della tabella dell'organico e del fatto che l'OLAF ha dovuto cedere un totale di 47 posti dal 2018, il comitato ha sottolineato che qualsiasi ulteriore riduzione delle risorse umane dell'OLAF dovrebbe essere oggetto di un'attenta valutazione.

18. Esaminando la linea di bilancio dell'OLAF destinata alle «spese per missioni e di rappresentanza», il comitato ha rilevato che tale linea rimarrà allo stesso livello del 2025, preservando così ampiamente la capacità fondamentale dell'OLAF di eseguire verifiche sul posto all'interno e all'esterno dell'UE nell'ambito delle proprie indagini.

19. La dotazione di bilancio dell'OLAF destinata alle «tecnologie dell'informazione e della comunicazione» è stata incrementata di 100 000 EUR, il che corrisponde a un aumento dell'1,76 % rispetto al livello del 2025. Il comitato ha osservato che tale incremento coprirà principalmente i costi legati ai processi di riorganizzazione.

20. Il comitato ha sottolineato che una caratteristica importante del bilancio dell'OLAF era la sua struttura interconnessa, che ha consentito storni di bilancio «interni» tra le diverse linee di bilancio senza che fosse necessario richiedere l'autorizzazione dell'autorità di bilancio dell'UE. Tale possibilità aveva consentito all'OLAF di rispondere a eventi e sfide imprevisti in passato e di gestire il proprio bilancio con un grado di flessibilità più elevato rispetto a qualsiasi altra direzione generale della Commissione. Il comitato era sempre stato favorevole all'autonomia dell'OLAF nella gestione del bilancio, quale ulteriore garanzia (di bilancio) della sua indipendenza.

21. Ciò premesso, il comitato ha sottolineato l'importanza che l'OLAF gestisca sempre il proprio bilancio rispettando, per quanto possibile, i principi generali di bilancio di cui agli articoli da 6 a 38 del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE ([13]), compresi il principio della trasparenza e il principio della specializzazione.

22. Il comitato ha concluso che il progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per il 2026 era in linea con le proposte di bilancio della Commissione volte a stabilire il progetto di bilancio della stessa per il 2026. Tuttavia ha sottolineato altresì l'importanza di garantire che l'OLAF mantenga livelli di personale sufficienti per adempiere al proprio mandato e che le risorse umane siano in linea con le esigenze operative dell'OLAF. Infine ha richiamato l'attenzione sul fatto che lo sviluppo e l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale, essenziali per il futuro dell'individuazione e della prevenzione delle frodi, richiederanno ulteriori investimenti nelle infrastrutture e nelle competenze informatiche.

([13]) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

2.3. ***Progetto di parere che accompagna la relazione di valutazione della Commissione sul regolamento OLAF***

23. L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento OLAF affida alla Commissione il compito di effettuare una valutazione completa dell'«applicazione e [...] [dell']impatto» del regolamento OLAF, «in particolare in merito all'efficacia e all'efficienza della cooperazione tra l'Ufficio [OLAF] e l'EPPO». L'articolo 19, paragrafo 1, prevede inoltre che il comitato presenti un parere distinto e indipendente da allegare alla relazione di valutazione della Commissione.

24. Nell'aprile 2024 il direttore generale dell'OLAF ha informato il comitato che l'OLAF, in qualità di servizio della Commissione responsabile dello sviluppo della politica antifrode, aveva avviato il processo di valutazione del regolamento OLAF. In tale contesto, il comitato è stato invitato a formulare un parere.

25. Il comitato ha approvato il proprio progetto di parere nel dicembre 2025 e lo ha formalmente adottato nel gennaio 2026 ([14]).

26. Nel suo parere, il comitato ha effettuato una valutazione completa e indipendente dell'applicazione e dell'impatto del regolamento OLAF, sulla base della sua preziosa esperienza acquisita nell'attività di controllo. Da un lato, il comitato si è avvalso di pareri formali, risultanze basate su dati concreti e raccomandazioni formulate in precedenza. Dall'altro lato, ha espresso pareri e suggerimenti non ancora presentati formalmente all'OLAF, sulla base di elementi di prova diretti o di informazioni secondarie fornite dall'OLAF.

27. In primo luogo, il comitato ha analizzato e valutato le principali modifiche apportate al regolamento OLAF a opera del i) regolamento 2016/2030, che ha rafforzato l'indipendenza e il funzionamento del comitato di vigilanza affidandone il segretariato alla Commissione ([15]); e del ii) regolamento (UE) 2020/2223 ([16]), che ha allineato le operazioni dell'OLAF a quelle dell'EPPO e ha introdotto importanti miglioramenti procedurali e operativi. Il comitato ha poi esaminato il regolamento OLAF nella sua interezza e ha formulato osservazioni non solo sulle disposizioni introdotte mediante le modifiche del 2016 e del 2020, ma anche su aspetti del regolamento che erano rimasti invariati a seguito di tali modifiche. Infine il comitato, ogniqualvolta ha individuato debolezze e carenze nell'attuale regolamento OLAF modificato, ha presentato proposte concrete volte a rafforzare e chiarire le disposizioni pertinenti.

28. L'analisi ha indotto il comitato a formulare suggerimenti relativi a diverse disposizioni, in vista di una loro eventuale revisione a seguito dell'esercizio di valutazione. Tali suggerimenti sono stati organizzati in quattro aree tematiche. In primo luogo, sono stati presi in considerazione i limiti delle indagini dell'OLAF, riguardanti questioni che emergono tipicamente nella fase iniziale delle indagini ([17]). In secondo luogo, sono stati affrontati alcuni aspetti importanti che caratterizzano la conduzione delle indagini dell'OLAF e che spaziano dalle garanzie procedurali alla cooperazione tra l' OLAF e l'EPPO ([18]). In terzo luogo, sono stati presentati suggerimenti e osservazioni in merito al valore delle relazioni dell'OLAF e al relativo seguito ([19]). In quarto luogo, sono stati formulati suggerimenti e osservazioni sul funzionamento del comitato di vigilanza ([20]).

29. Per quanto riguarda la questione dei **limiti delle indagini dell'OLAF**, alla luce della storica sentenza *Dalli*, il comitato ha ribadito l'opportunità di chiarire la portata del mandato dell'OLAF. Secondo il comitato, nell'ambito dell'attuale quadro giuridico, quale interpretato dalla giurisprudenza pertinente, l'OLAF ha la facoltà di indagare non solo su questioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, ma anche su questioni che vanno al di là di tale tutela ([21]). Inoltre nel parere si è posto un accento particolare sulla possibilità di estendere ulteriormente il

([14]) Parere del comitato di vigilanza n. 1/2026 *accompanying the Commission Evaluation Report on the application and impact of the OLAF Regulation*.

([15]) Regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2030/oj).

([16]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2223/oj).

([17]) Parere del comitato di vigilanza n. 1/2026, sezione 3.1.

([18]) Parere del comitato di vigilanza n. 1/2026, sezione 3.2.

([19]) Parere del comitato di vigilanza n. 1/2026, sezione 3.3.

([20]) Parere del comitato di vigilanza n. 1/2026, sezione 3.4.

([21]) Il comitato aveva già espresso tale punto di vista nei pareri n. 4/2024 e n. 1/2025.

mandato dell'OLAF ad altri ambiti, rispecchiando il crescente riconoscimento delle sue competenze specialistiche e del suo valore aggiunto nell'affrontare casi sofisticati e che interessano molteplici giurisdizioni. A tal fine, il comitato ha osservato che si potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di reintrodurre nel regolamento un sistema strutturato per definire la priorità delle indagini dell'OLAF. Il comitato ha altresì sottolineato l'importanza di preservare l'indipendenza operativa dell'OLAF, in particolare per quanto riguarda una procedura di delega chiaramente definita dei poteri del direttore generale dell'OLAF. Il comitato ha inoltre evidenziato quanto sia necessario che il regolamento fornisca definizioni chiare di concetti quali «sufficiente sospetto» e che introduca una definizione di «ambito dell'indagine» all'articolo 5 del regolamento OLAF modificato («*avvio delle indagini*»).

30. Per quanto riguarda l'articolata questione della **conduzione delle indagini dell'OLAF**, il comitato ha formulato diverse osservazioni. Il comitato ha suggerito tra l'altro che il regolamento OLAF faccia esplicito riferimento al fatto che le indagini dovrebbero concludersi «entro un termine ragionevole» e che, per i casi di durata superiore a 24 mesi, il direttore generale dell'OLAF dovrebbe adottare una decisione formale sulla via da seguire. Il comitato ha anche suggerito di riconsiderare la disposizione secondo cui il parere del gruppo incaricato della verifica in merito alla chiusura dell'indagine «è allegato alla relazione finale d'indagine», al fine di garantire che questo rimanga un documento interno, le cui conclusioni sono state comunicate solo a destinatari esterni, se del caso. Per quanto riguarda la cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO, il comitato ha ritenuto che ulteriori orientamenti sul concetto di «accuse manifestamente infondate» di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 3, fornirebbero maggiore chiarezza a vantaggio di una collaborazione più coerente tra i due organismi. Per quanto riguarda le garanzie procedurali, il comitato ha formulato suggerimenti volti a eliminare inutili disparità di trattamento tra le persone interessate da indagini interne ed esterne e a garantire l'effetto utile delle garanzie procedurali già sancite dal regolamento OLAF.

31. Il comitato ha inoltre affrontato la questione fondamentale, lungamente dibattuta, del **valore delle raccomandazioni dell'OLAF e del relativo seguito**. A tale riguardo, il comitato ha riconosciuto che, sebbene la modifica del valore giuridico generale dei risultati prodotti dall'OLAF comporterebbe riflessioni complesse, si potrebbe prevedere un maggiore coinvolgimento dell'OLAF nel recupero dei fondi, in particolare per quanto riguarda le raccomandazioni finanziarie. Il comitato ha inoltre suggerito di rafforzare i meccanismi attualmente sanciti dall'articolo 11 del regolamento OLAF, al fine di allineare la base giuridica alle prassi di controllo e segnalazione esistenti. Al fine di migliorare ulteriormente il tasso di seguito dato, il comitato ha inoltre suggerito di estendere il ruolo dei servizi di coordinamento antifrode («AFCOS») affinché includa il seguito dato alle raccomandazioni dell'OLAF.

32. Il parere conteneva infine alcuni suggerimenti sul **funzionamento del comitato di vigilanza**. A tale riguardo, il comitato ha proposto alcuni chiarimenti all'articolo 15 del regolamento OLAF per tutelare il proprio funzionamento indipendente e imparziale, suggerendo che il regolamento stesso preveda l'accesso elettronico diretto alle parti pertinenti del sistema di gestione dei fascicoli dell'OLAF («OCM»). Il comitato ha inoltre suggerito modifiche legislative minori per garantire la necessaria complementarità tra il controllore delle garanzie procedurali e il comitato di vigilanza nella valutazione del rispetto delle garanzie procedurali da parte dell'OLAF.

2.4. *Controllo dell'obbligo dell'OLAF di segnalare condotte criminose all'EPPO*

33. Nell'ambito dell'attuale quadro giuridico, l'OLAF e l'EPPO svolgono ruoli complementari nella tutela degli interessi finanziari dell'UE. In particolare, il regolamento OLAF modificato prevede che sia l'EPPO che l'OLAF instaurino e mantengano una stretta cooperazione volta ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e, se del caso, il coordinamento delle loro azioni. A norma del regolamento OLAF modificato, «le relazioni tra l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero contribuire a garantire l'impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione» ([22]).

34. Il comitato ha costantemente espresso un forte interesse a comprendere in che modo il nuovo quadro giuridico introdotto dal regolamento EPPO e dal regolamento OLAF modificato abbia influenzato le attività di indagine dell'OLAF e, più in generale, in che modo la cooperazione dell'OLAF con l'EPPO sia stata realizzata nella pratica. Il comitato ritiene che la corretta attuazione dei meccanismi di cooperazione tra i due organismi rappresenti una componente importante dell'indipendenza operativa e del buon funzionamento dell'OLAF. In tale contesto, il comitato è del parere che il controllo della loro cooperazione costituisca una parte essenziale del proprio mandato e del proprio programma di lavoro.

([22]) Considerando 4 del regolamento (UE) 2020/2223.

35. Sulla base di detta priorità, nel febbraio 2024 il comitato ha formulato il suo primo parere specifico in merito alle indagini complementari svolte dall'OLAF ([23]). Nelle conclusioni il comitato ha elogiato sia l'EPPO sia l'OLAF per l'impegno costruttivo profuso nel rendere operativo tale meccanismo. Data la natura evolutiva delle indagini complementari, il comitato ha continuato a controllare le indagini complementari condotte dall'OLAF nel 2024 e in che modo le sue raccomandazioni fossero state attuate ([24]).

36. Nel 2025 il comitato ha concentrato la propria attenzione su un altro aspetto critico del quadro di cooperazione, vale a dire l'obbligo dell'OLAF di segnalare presunte condotte criminose all'EPPO. Tale obbligo, al pari del dovere dell'OLAF di interrompere o integrare le indagini nei casi di competenza dell'EPPO, ha ripercussioni dirette sulle funzioni di indagine dell'OLAF. Controllando l'attuazione di detto obbligo di segnalazione, il comitato mira a rafforzare l'indipendenza investigativa dell'OLAF. L'analisi si è concentrata sulla verifica: i) del modo in cui l'OLAF raccoglie, gestisce e analizza tutte le informazioni pertinenti prima di decidere se segnalare un caso all'EPPO; ii) del fatto che nessuna interferenza esterna incida sull'esercizio delle funzioni di indagine dell'OLAF; iii) del fatto che le decisioni dell'OLAF siano adottate in modo imparziale e senza indebito ritardo; e iv) del fatto che le azioni dell'OLAF siano pienamente in linea con il quadro giuridico applicabile.

37. In tale contesto e in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento OLAF e con gli articoli 12 e 13 delle modalità di lavoro tra l'OLAF e il comitato di vigilanza ([25]), il comitato ha avuto accesso ai fascicoli pertinenti di i) un campione di 25 casi archiviati in ragione della competenza dell'EPPO; ii) 9 casi chiusi inizialmente deferiti all'EPPO ma non presi in carico da quest'ultima; e iii) 14 casi interrotti in ragione della competenza dell'EPPO. Il comitato ha inoltre selezionato e analizzato: iv) un campione di 20 indagini chiuse non segnalate all'EPPO sulla base dei seguenti criteri: a) casi in cui le informazioni relative al caso sono state successivamente richieste dall'EPPO a seguito della chiusura dell'indagine dell'OLAF; b) casi riguardanti questioni relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza; e c) casi che garantiscono un'adeguata rappresentanza di tutte le unità investigative, in modo che almeno due casi di ciascuna unità investigativa dell'OLAF rientrino nell'ambito della valutazione.

38. L'analisi del comitato è attualmente in corso. Le risultanze di tale lavoro, insieme alle eventuali raccomandazioni che ne deriveranno, saranno illustrate in un parere specifico, che il comitato intende adottare nel primo semestre del 2026.

2.5. *Controllo della durata delle indagini dell'OLAF*

39. L'articolo 7, paragrafo 8, e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento OLAF costituiscono la base giuridica che consente al comitato di effettuare un'analisi delle indagini di durata superiore a 12 mesi, per garantire che le indagini dell'OLAF si svolgano senza interruzioni e per un periodo proporzionato alle circostanze e alla complessità del caso.

40. Controllando regolarmente la durata delle indagini dell'OLAF e i motivi di eventuali ritardi ingiustificati, il comitato intende verificare che non vi siano state interferenze esterne o interne nello svolgimento imparziale di un'indagine. Un'indagine ingiustificatamente lunga può avere gravi conseguenze negative per: i) i diritti procedurali delle persone interessate e/o ii) il seguito dell'indagine. Mediante il controllo della durata delle indagini, il comitato verifica inoltre che le risorse umane e finanziarie assegnate all'OLAF siano state utilizzate in modo efficiente.

([23]) Parere n. 1/2024, *Complementary Investigations of OLAF and the EPPO*.

([24]) Cfr. relazione annuale di attività del comitato di vigilanza del 2024, sezione 2.1.

([25]) Conformemente alle modalità di lavoro tra l'OLAF e il comitato di vigilanza, firmate il 21 ottobre 2021, l'OLAF conferisce al comitato diritti di accesso diretto a sezioni del proprio sistema di gestione dei fascicoli («OCM») per consentire al comitato di vigilanza di svolgere la propria attività di controllo a norma del regolamento (UE) n. 883/2013. Gli articoli 12 e 13 delle modalità di lavoro stabiliscono i principi di tale accesso.

41. Il comitato ritiene che la durata delle indagini sia un indicatore importante dell'efficacia dell'azione dell'OLAF e nel corso degli anni ha prestato particolare attenzione a tale aspetto. Nel suo precedente parere ([26]) il comitato ha individuato talune carenze che hanno dato luogo alla formulazione di una serie di raccomandazioni al direttore generale dell'OLAF.

42. Nel suo parere n. 3/2024 sul progetto di nuovi orientamenti in merito alle procedure di indagine ([27]), il comitato ha accolto con favore i progressi compiuti dall'OLAF nella gestione della durata delle proprie indagini. Il comitato ha anche sottolineato l'importanza di garantire che gli orientamenti sulle procedure di indagine forniscano agli investigatori indicazioni chiare su come evitare periodi di inattività ingiustificati durante il processo di indagine e su come superare il problema delle indagini eccessivamente lunghe. Il comitato osserva che l'OLAF ha preso atto di tali osservazioni e ha parzialmente attuato le raccomandazioni del comitato nella versione definitiva degli orientamenti, che sono entrati in vigore il 1º gennaio 2026 ([28]).

43. In particolare, gli orientamenti sulle procedure di indagine hanno attuato, o attuato nella misura del possibile, molte delle raccomandazioni del comitato riguardanti la durata delle indagini dell'OLAF ([29]), il processo decisionale nelle indagini ([30]), la definizione e le modifiche dell'ambito delle indagini ([31]), la fase di selezione ([32]), i diritti delle persone interessate ([33]), la terminologia relativa alla registrazione delle conversazioni telefoniche ([34]), la classificazione delle indagini ([35]) e le procedure consultive e di controllo interne ([36]). Il comitato accoglie inoltre con favore la nuova disposizione degli orientamenti relativa ai piani di lavoro, che devono essere elaborati all'inizio di un'indagine e aggiornati ogniqualvolta necessario, nonché includere riferimenti a soluzioni e misure volte a superare i problemi ([37]).

44. Come ogni anno, durante il periodo di riferimento il comitato ha ricevuto informazioni dall'OLAF in merito alle indagini di durata superiore a 12 mesi. Per comprendere meglio in che modo l'OLAF ha gestito la durata delle proprie indagini e rispettato il principio generale della proporzionalità, anche alla luce delle raccomandazioni formulate in precedenza, il comitato ha effettuato una valutazione incentrata sulle indagini di durata superiore a 36 mesi (cfr. punto 2.5.2).

2.5.1. *Relazioni su indagini di durata superiore a 12 mesi ricevute dal comitato nel 2025*

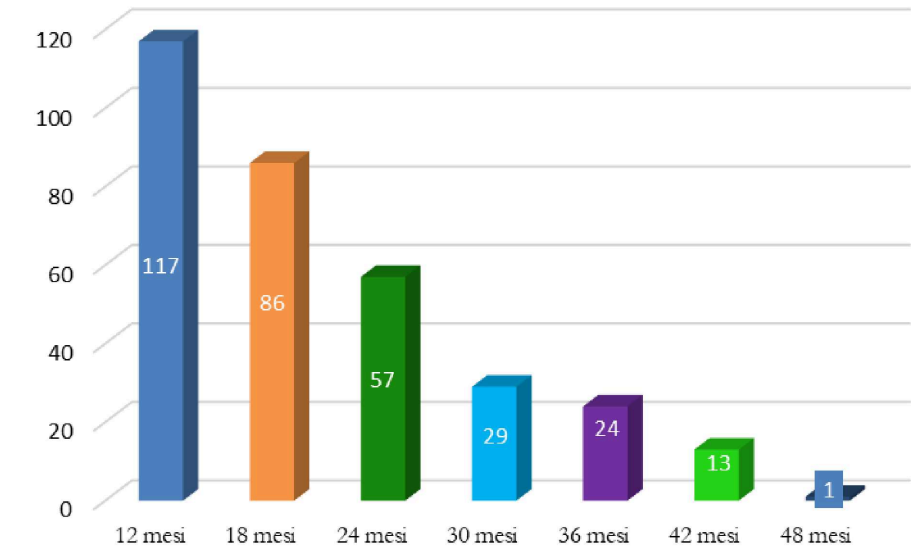
45. Se un'indagine non può essere chiusa entro 12 mesi dal suo avvio, l'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento OLAF ([38]) impone al direttore generale dell'OLAF di riferire formalmente al comitato 12 mesi dopo l'avvio dell'indagine e successivamente ogni sei mesi. In tali relazioni il direttore generale dell'OLAF espone i motivi per cui l'indagine rimane aperta e, se del caso ([39]), le misure correttive da adottare al fine di accelerare l'indagine, nonché le tempistiche previste per il completamento.

([26]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, *Analysis of OLAF's investigations lasting more than 36 months in 2019*.
([27]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, *OLAF's Guidelines on investigation procedures*.
([28]) Per maggiori dettagli si veda la sezione 2.6 «*Controllo dell'attuazione da parte dell'OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza*».
([29]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazioni I.1(vii) e (viii).
([30]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazioni I.2(i), (ii), (iii), (vii) e (viii).
([31]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazioni I.3(i) e (iv).
([32]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazioni I.4(i) e (vi).
([33]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazioni I.5(iii) e (iv).
([34]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazione I.6.
([35]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazioni I.7(i) e (ii).
([36]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazioni I.8(i) e (ii).
([37]) Parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, raccomandazioni I.1(vi) e I.9.
([38]) L'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 stabilisce quanto segue: «Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando i motivi e le misure correttive previste al fine di accelerare l'indagine».
([39]) La locuzione «se del caso» è stata aggiunta al testo dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento OLAF con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223.

46. Nel 2025 il comitato ha ricevuto dall'OLAF 484 relazioni riguardanti 327 singole indagini in corso di durata superiore a 12 mesi. Di queste, il 49 % aveva una durata superiore a 24 mesi e il 16 % una durata superiore a 36 mesi (figura 1).

Figura 1

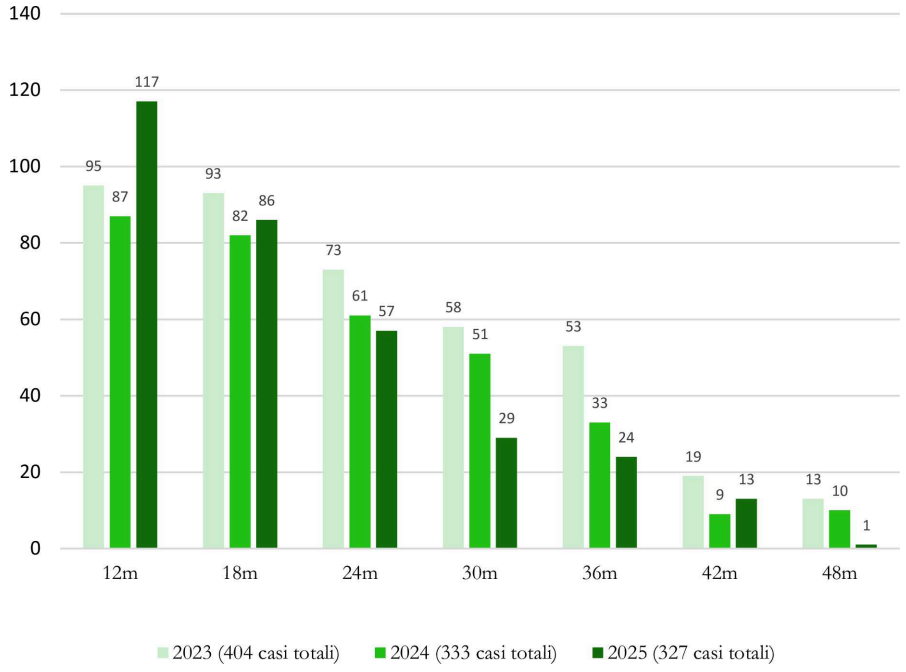
327 singoli casi di lunga durata segnalati nel 2025



47. Al fine di contestualizzare questi dati, la figura 2 fornisce un quadro comparativo del numero di singole indagini di durata superiore a 12 mesi negli ultimi tre anni. Mostra una graduale diminuzione del numero complessivo di casi di lunga durata segnalati dal direttore generale dell'OLAF, passati da 404 casi nel 2023 a 333 nel 2024 e a 327 nel 2025. Questa tendenza suggerisce una riduzione della durata media delle indagini di lunga durata, il che indica un certo miglioramento nella tempestività con cui detti casi sono trattati dall'OLAF. Ciò emerge, ad esempio, dai dati relativi alle indagini di durata superiore a 48 mesi. Nel 2023 si sono svolte 13 indagini di questo tipo mentre nel 2024 ne sono state condotte 10. Durante l'esercizio di controllo del 2025 il comitato ha individuato un solo caso di questo tipo.

Figura 2

Evoluzione dei singoli casi di lunga durata segnalati tra il 2023 e il 2025



2.5.2. *Indagini dell'OLAF di durata superiore a 36 mesi nel 2025*

48. Nel 2025 il comitato ha controllato regolarmente la durata delle indagini dell'OLAF, concentrandosi in particolare su quelle di durata superiore a 36 mesi. L'attività di controllo si è articolata in tre fasi nel corso dell'anno. Dapprima il comitato ha esaminato casi di durata superiore a 36 mesi tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2025 (19 casi). Il comitato ha poi esaminato nuovi casi di durata superiore a 36 mesi tra il 1º luglio e il 30 settembre 2025 (sette nuovi casi). Infine, tra il 1º ottobre e il 31 dicembre 2025, il comitato ha riesaminato l'ultima serie di casi di durata superiore a 36 mesi (7 nuovi casi). In quest'ultima fase, il comitato ha inoltre esaminato i progressi compiuti in relazione a tutti e 33 i casi, compresi gli aggiornamenti dei 26 casi analizzati durante la prima e la seconda fase nella prima parte dell'anno. In tutte e tre le fasi il comitato ha analizzato solo i casi segnalati che erano ancora in corso ([40]).

49. In linea con l'articolo 10 delle modalità di lavoro concordate tra l'OLAF e il comitato, il comitato ha avuto accesso ai fascicoli delle 33 indagini summenzionate. Alla fine di dicembre 2025, 22 di questi casi erano stati chiusi dall'OLAF ([41]) mentre 11 risultavano in corso ([42]).

50. Il comitato ha inoltre inviato richieste di informazioni per ottenere un quadro completo di ciascun caso analizzato. Il comitato ha tenuto debitamente conto delle osservazioni formulate dall'OLAF nel giungere alle proprie conclusioni definitive.

51. Il comitato ha esaminato gli indicatori riportati di seguito.

Continuità delle attività di indagine. La continuità delle attività di indagine è stata attentamente esaminata lungo tutta la durata di ciascun caso. Il comitato ha verificato i motivi addotti dall'OLAF nelle sue relazioni sulle indagini in corso da oltre 12 mesi sulla base dei fascicoli e ha esaminato la continuità delle attività tra i vari periodi di riferimento. Secondo la prassi consolidata, il comitato ha inoltre prestato particolare attenzione alle interruzioni nelle attività di indagine, considerando le interruzioni superiori a tre mesi come «campanelli di allarme» e quelle superiori a sei mesi come indicative di gravi ostacoli incontrati dalla squadra incaricata del caso che hanno, o potrebbero avere, un impatto sostanziale sulla durata complessiva di un'indagine. Le giustificazioni (esplicite o altrimenti desumibili) sono state ricercate nei fascicoli ([43]). Il comitato si è inoltre concentrato sulla valutazione della continuità delle indagini effettuata dal gruppo OLAF incaricato della verifica ([44]).

Pianificazione delle indagini e definizione delle priorità operative. Il comitato ha esaminato la prassi interna dell'OLAF per la gestione della durata delle indagini, con particolare attenzione alla pianificazione e alla definizione delle priorità operative. Il comitato ha valutato se sia stato adottato un approccio coerente e uniforme in tutte le unità dell'OLAF ([45]). Ha inoltre esaminato se la dirigenza dell'OLAF abbia assegnato una priorità operativa alle indagini di durata superiore a 36 mesi al fine di accelerarne il completamento ([46]).

Proporzionalità ed efficacia. Il comitato ha anche effettuato una valutazione preliminare della proporzionalità della durata di ciascuna indagine, verificando se fosse giustificata alla luce delle circostanze del caso. Il comitato ha inoltre valutato se le misure correttive proposte fossero significative e idonee ad affrontare i motivi del mancato completamento.

52. L'analisi effettuata dal comitato nel 2025 è sintetizzata di seguito.

([40]) Il totale delle indagini segnalate di durata superiore a 36 mesi ammontava a 38 casi. I casi segnalati al comitato ma chiusi prima dello svolgimento dell'analisi non sono stati presi in considerazione e ammontavano a cinque.
([41]) [Riservato].
([42]) [Riservato].
([43]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, raccomandazione 1b.
([44]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, raccomandazione 2. Nel corso di un'indagine dell'OLAF, un sistema interno di consulenza e controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento OLAF modificato garantisce i) la conformità delle attività svolte dall'OLAF nel corso della sua indagine ai principi di legalità, necessità e proporzionalità; ii) il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali; e iii) la corretta applicazione del diritto dell'UE e nazionale. Questo meccanismo interno e indipendente di legalità e controllo è attualmente affidato a un gruppo di esperti giuridici in seno all'OLAF (il gruppo incaricato della verifica).
([45]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, raccomandazione 3.
([46]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, raccomandazione 4c.

Comunicazione

53. Il comitato ha osservato che la «complessità della materia» è il motivo che l'OLAF ha addotto con maggior frequenza (nel 70 % dei casi) per giustificare la durata di un'indagine. Le circostanze in cui un'indagine potrebbe essere considerata complessa possono variare da un caso all'altro, a seconda dell'oggetto e delle circostanze specifiche. La complessità è solitamente menzionata dall'OLAF quando i documenti sono numerosi e difficili da esaminare a causa del formato, del volume e della lingua. La complessità è menzionata anche quando sorgono difficoltà a livello intergiurisdizionale e questioni giuridiche non ancora trattate, quando il caso riguarda o potrebbe riguardare un elevato numero di persone ([47]) e/o paesi, quando l'ambito dell'indagine è ampio o quando le operazioni sono difficili da analizzare.

54. Tra gli altri motivi segnalati dall'OLAF per giustificare la durata figurano circostanze interne (ad esempio problemi relativi alle risorse umane, quali l'assenza prolungata di un investigatore principale o la riorganizzazione di una squadra investigativa) o circostanze esterne che sfuggono al controllo dell'OLAF (ad esempio difficoltà di cooperazione con i portatori di interessi, l'attesa di un contributo da parte delle istituzioni dell'UE, delle autorità nazionali o di altri portatori di interessi, o l'impatto della pandemia di COVID-19 ([48])).

55. Un altro motivo che ha inciso sulla durata delle indagini è stato il crescente numero di indagini complementari tra l'OLAF e l'EPPO. Un terzo dei casi osservati ([49]) riguardava indagini complementari oppure casi in cui era stata individuata una potenziale competenza dell'EPPO, tutti sospesi in attesa di risposte da parte dell'EPPO. Le attività di indagine sono state sospese principalmente a causa i) della necessità di attendere la decisione dell'EPPO di avviare una propria indagine penale sulla base della segnalazione di reato ricevuta dall'EPPO da parte dell'OLAF; oppure ii) nei casi in cui sia stata avviata un'indagine dell'EPPO e l'OLAF lo abbia ritenuto opportuno, della necessità di attendere che l'EPPO acconsenta allo svolgimento di un'indagine complementare da parte dell'OLAF.

56. Il comitato ha valutato il contenuto delle relazioni sulle indagini dell'OLAF in corso da oltre 12 mesi alla luce di tutti i dati disponibili in ciascun fascicolo senza riscontrare discrepanze. In termini generali, il comitato ritiene che il modello utilizzato per le relazioni da trasmettere al comitato, se compilato correttamente, possa fornire un quadro attendibile del caso. È importante aggiornare le informazioni contenute nelle relazioni ogni sei mesi, prestando particolare attenzione alle misure correttive adottate durante il periodo di riferimento e alla loro efficacia. Il comitato ha già sottolineato ([50]) che un'indagine in corso di completamento al momento della stesura della relazione sulle indagini in corso da oltre 12 mesi non esime l'OLAF dall'obbligo di informare il comitato in merito alle misure correttive adottate nel corso dell'indagine.

Continuità delle indagini

a. *Interruzioni nelle attività di indagine*

57. Il comitato ha esaminato attentamente l'intensità delle attività di indagine lungo l'intera durata di ciascun caso e ha individuato periodi di inattività nel ciclo di vita della maggior parte dei casi esaminati (27 casi) ([51]). Quasi sempre per ciascun caso sono stati riscontrati più periodi di inattività. In 27 casi il comitato ha riscontrato interruzioni di durata compresa tra 3 e 8 mesi ([52]). In 6 casi le interruzioni sono durate da 9 a 15 mesi ([53]). Rispetto all'esercizio 2024, il comitato non ha riscontrato periodi di inattività più lunghi (quattro casi nell'esercizio 2024 presentavano interruzioni superiori a 16 mesi).

58. Come costantemente affermato, il comitato riconosce che l'analisi della durata non può basarsi unicamente sul numero e sulla durata delle interruzioni di attività in un'indagine e che qualsiasi analisi deve tenere conto dell'intero fascicolo istruttorio e, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento OLAF, delle circostanze specifiche e della complessità di ciascun caso.

([47]) I casi esaminati riguardavano un numero di persone fisiche/giuridiche compreso tra 1 e 29.
([48]) Tale giustificazione si applica ai casi avviati nel 2021 o nel primo trimestre del 2022.
([49]) [Riservato].
([50]) Cfr. parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, punti 38 e 39.
([51]) Per ragioni di brevità, in cinque casi non sono stati individuati periodi di inattività [riservato].
([52]) [Riservato].
([53]) [Riservato].

59. Il comitato ribadisce ([54]) che i periodi di inattività devono essere adeguatamente registrati e giustificati nel fascicolo e che gli ostacoli o i ritardi a cui la squadra incaricata del caso fa fronte durante il ciclo di vita di un'indagine dovrebbero sempre essere registrati e tracciabili nell'OCM, ad esempio sotto forma di una nota al fascicolo. Ciò consentirebbe alla dirigenza dell'OLAF di monitorare efficacemente i progressi compiuti nell'ambito di un'indagine e garantire il necessario livello di trasparenza e responsabilità.

60. Nella sua precedente analisi della durata, il comitato ha rilevato che, in alcuni casi, l'OLAF non aveva correttamente registrato nell'OCM le circostanze all'origine dei periodi di inattività ([55]). Dall'analisi effettuata nel 2024 ([56]) erano già emersi alcuni miglioramenti in tale ambito rispetto al passato. Nel 2025 il comitato ha osservato una tendenza analoga, dal momento che l'OLAF ha occasionalmente documentato interruzioni di durata superiore a tre mesi, il che ha permesso al comitato di analizzare i motivi alla base di tali periodi di inattività. Solo in due casi il comitato ha individuato interruzioni non documentate per le quali l'OLAF non ha potuto fornire spiegazioni sufficienti ([57]).

61. A tale riguardo, il comitato elogia la prassi che consiste nel documentare i progressi incrementali dell'analisi dei dati dell'OLAF mediante note ai fascicoli e nel registrare eventuali ostacoli procedurali incontrati dalla squadra investigativa. Rispetto all'esercizio 2024, il comitato osserva una tendenza al miglioramento, anche se la prassi varia da caso a caso.

62. Il comitato desidera inoltre incoraggiare le unità investigative a lasciare traccia nell'OCM delle attività di indagine che si svolgono di persona e/o oralmente, come ad esempio riunioni, conversazioni telefoniche o videoconferenze (ad esempio, mediante una nota al fascicolo), indicando la finalità e l'esito principale dell'attività di indagine.

63. Il comitato ha inoltre osservato che, se nella maggior parte dei casi l'OLAF ha registrato i documenti in tempo utile, in qualche occasione la registrazione è stata effettuata con un certo ritardo (ad esempio scambi di e-mail inseriti tardivamente nell'OCM). Tale prassi si discosta dalla necessità di chiarezza e trasparenza nell'OCM, che a sua volta è determinante per lo svolgimento razionalizzato delle indagini, la supervisione da parte della dirigenza e l'attività di controllo del comitato. Il comitato sottolinea pertanto l'importanza di inserire senza indugio tutti i documenti pertinenti nell'OCM e, se impossibile, di fornire e registrare una spiegazione nel fascicolo (scambio di e-mail, nota al fascicolo, ecc.).

b. *Pareri del gruppo incaricato della verifica*

64. In tutti i 22 casi chiusi il comitato ha esaminato anche i pareri formulati dal gruppo incaricato della verifica prima della chiusura di un caso («parere sulla chiusura»). Il comitato ha riscontrato una certa disomogeneità nell'analisi svolta dal gruppo incaricato della verifica in merito alla continuità delle indagini. In alcuni casi il gruppo incaricato della verifica ha fatto riferimento, nel suo parere, a periodi di inattività o alla complessità del caso senza fornire spiegazioni o ulteriori dettagli a sostegno della propria valutazione. In altri casi si è limitato ad affermare che «non sono emerse indicazioni in tal senso [di indebiti ritardi]», anche se il contenuto del fascicolo potrebbe suggerire il contrario.

65. Il comitato ribadisce il parere espresso in precedenza ([58]), secondo cui la valutazione effettuata al termine dell'indagine è estremamente pertinente per il controllo dell'efficienza dell'attività dell'OLAF. Pertanto, affinché i pareri sulla chiusura dei casi rimangano significativi e conseguano il proprio scopo ([59]), il comitato ribadisce che dovrebbero includere una valutazione completa e circostanziata della continuità dell'indagine, comprese considerazioni relative alla durata.

([54]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, punto 44.
([55]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, punti 45 e 46.
([56]) Relazione annuale 2024 del comitato di vigilanza, punto 90.
([57]) [Riservato].
([58]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, raccomandazione 2; e relazione annuale 2024 del comitato di vigilanza, punto 94.
([59]) Articolo 17 del regolamento OLAF.

66. Il comitato incoraggia l'OLAF a trovare il giusto equilibrio tra la tutela della riservatezza e la garanzia di un controllo di legalità efficace. Per sostenere l'OLAF nell'affrontare tale questione, il comitato ha recentemente proposto modifiche legislative volte a garantire che il parere sulla chiusura del gruppo incaricato della verifica sia trattato come un documento interno in modo che, laddove opportuno, solo le sue conclusioni siano comunicate a destinatari esterni ([60]). Ciò migliorerebbe la capacità del gruppo incaricato della verifica di svolgere il proprio ruolo di strumento di salvaguardia indipendente, fornendo al direttore generale dell'OLAF una valutazione affidabile e significativa della legittimità, della proporzionalità e dell'integrità procedurale delle attività di indagine. Tuttavia, in attesa di eventuali modifiche del regolamento OLAF, il comitato confida nel fatto che l'OLAF darà seguito alla questione per garantire che l'operato del gruppo incaricato della verifica rimanga significativo.

Pianificazione delle indagini e definizione delle priorità

67. Come previsto dalla recente modifica degli orientamenti sulle procedure di indagine, le unità investigative sono tenute a predisporre un piano di lavoro per l'indagine quanto prima dopo la sua apertura ([61]) e detti piani di lavoro sono aggiornati periodicamente ([62]). Inoltre gli orientamenti attualmente prevedono espressamente che l'alto dirigente dell'OLAF controlli l'attuazione dei piani di lavoro ([63]). Il comitato accoglie con favore tale sviluppo e riconosce gli sforzi profusi dal direttore generale dell'OLAF nell'attuazione della raccomandazione 3 contenuta nel parere n. 5/2021.

68. Dall'analisi svolta è emerso che nel 2025 nel 30 % dei casi non sono stati elaborati piani di lavoro iniziali per le indagini. La tendenza è in miglioramento, dato che nell'esercizio 2024 ciò si era verificato nel 60 % dei casi. Nel restante 70 % dei casi nel 2025 è stato elaborato un piano di lavoro iniziale, e nel 18 % dei casi totali il piano di lavoro iniziale è stato anche aggiornato (rispetto al 5,77 % nel 2024). Il miglioramento è correlato al fatto che la maggior parte delle indagini analizzate (90 % dei casi) è stata avviata dopo una revisione degli orientamenti sulle procedure di indagine avvenuta nell'ottobre 2021 ([64]). Il comitato ribadisce la propria posizione secondo cui un approccio coerente risulta vantaggioso per l'attività operativa dell'OLAF ([65]). La possibilità di disporre di piani di lavoro elaborati all'inizio di un'indagine e aggiornati ogni qual volta necessario offre alla direzione dell'OLAF uno strumento concreto per controllare la durata e lo stato di avanzamento delle indagini e utilizzare al meglio le sue risorse umane. Il comitato confida che in futuro gli articoli 33.1 e 33.2 degli orientamenti sulle procedure di indagine saranno applicati in modo coerente.

69. L'analisi del comitato ha inoltre rivelato una certa disomogeneità nell'assegnazione della priorità operativa ai casi. Soltanto cinque indagini di durata superiore a 36 mesi ([66]) sono state esplicitamente considerate prioritarie. Tuttavia dall'analisi è altresì emerso che 22 casi sono stati chiusi subito dopo avere superato i 36 mesi, sebbene non fosse stata esplicitamente assegnata loro una priorità operativa. Il comitato sottolinea l'importanza di registrare nel fascicolo le decisioni con cui viene data priorità a un'indagine, nonché di documentare ogni eventuale modifica successivamente apportata a tali decisioni.

70. L'analisi svolta dal comitato sui casi di durata superiore a 36 mesi nel 2025 ha fatto luce su una serie di risultanze. In primo luogo, si è registrata una diminuzione in tali casi rispetto al 2024 (33 casi su 327 nel 2025 (10 %) rispetto a 44 casi su 333 nel 2024 (13 %)), come illustrato nella figura 2, il che rappresenta uno sviluppo positivo. In secondo luogo, l'analisi ha altresì evidenziato che dopo 36 mesi la maggior parte delle indagini ha subito un'accelerazione, con il risultato che la maggior parte dei casi è stata chiusa dopo un periodo compreso tra 36 e 42 mesi.

([60]) Cfr. le opinioni e i relativi suggerimenti espressi nel parere del comitato di vigilanza n. 1/2026, sezione 3.2.3.
([61]) Articolo 33.1, prima frase, degli orientamenti sulle procedure di indagine.
([62]) Articolo 33.2, degli orientamenti sulle procedure di indagine.
([63]) Articolo 33.3 degli orientamenti sulle procedure di indagine.
([64]) L'obbligo di redigere un piano di lavoro è stato introdotto negli orientamenti sulle procedure di indagine approvati nell'ottobre 2021. Anche gli orientamenti sulle procedure di indagine di recente approvazione, entrati in vigore il 1º gennaio 2026, attualmente prevedono l'aggiornamento dei piani di lavoro.
([65]) Parere del comitato di vigilanza n. 5/2021, raccomandazione 3.
([66]) [Riservato].

71. Il comitato ha inoltre osservato che, alla fine di dicembre 2025, dei 22 casi chiusi, 16 erano stati chiusi con raccomandazioni ([67]) (14 raccomandazioni finanziarie, una raccomandazione disciplinare, due raccomandazioni giudiziarie e sei raccomandazioni amministrative), cinque erano stati chiusi senza raccomandazioni ([68]) e uno era stato interrotto a causa dell'avvio di un'indagine dell'EPPO sugli stessi fatti ([69]).

72. In conclusione, per quanto riguarda la continuità delle indagini, il comitato ha rilevato che, nella maggior parte dei casi, la durata e i periodi di inattività individuati erano effettivamente giustificati. Secondo il comitato, solo un numero molto limitato di casi analizzati ([70]) suscita preoccupazioni circa il carattere proporzionato della loro durata. Il comitato ritiene che, in tali casi, le indagini dell'OLAF non siano state condotte con continuità e che le interruzioni non fossero giustificate. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il comitato sottolinea l'importanza di limitare al minimo le interruzioni nelle indagini. Evidenzia inoltre la necessità di giustificare in modo chiaro tali periodi di inattività nel fascicolo.

2.6. *Controllo dell'attuazione da parte dell'OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza*

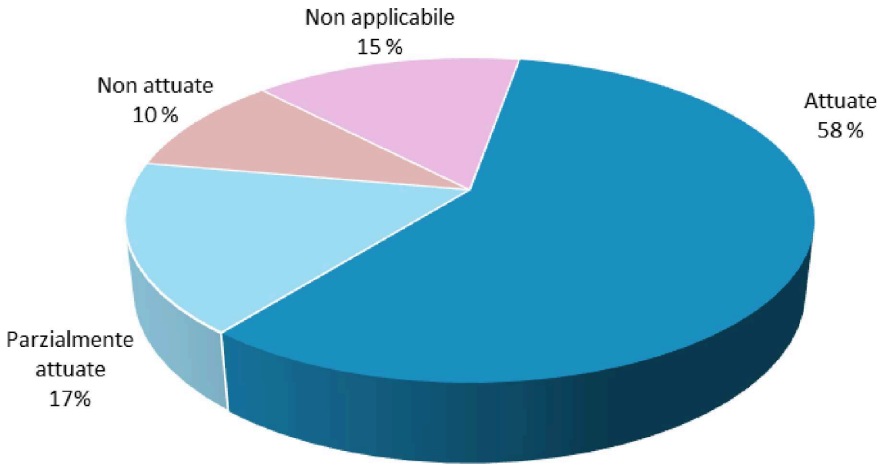
73. Durante tutto il periodo di riferimento, il comitato ha effettuato una valutazione approfondita dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte all'OLAF dal 2021 al 2024 attraverso i propri pareri.

74. Il comitato ha effettuato la sua valutazione tenendo conto della posizione dell'OLAF presentata nella relazione annuale sull'attuazione delle raccomandazioni ed esaminando attentamente le misure concrete adottate per attuare le raccomandazioni. Il comitato ha analizzato sia la sostanza che l'impatto pratico delle azioni dell'OLAF e, ove necessario, ha chiesto ulteriori chiarimenti nonché documenti giustificativi ed elementi di prova supplementari al fine di garantire una valutazione completa e obiettiva del livello di attuazione.

75. Il comitato ha valutato il livello di attuazione di un totale di 71 raccomandazioni formulate nei propri pareri tra il 2021 e il 2024. Ha ritenuto che 41 raccomandazioni fossero state attuate, 12 parzialmente attuate, 7 non attuate e che 11 non fossero più applicabili nel contesto attuale. Le percentuali sono illustrate di seguito nella figura 3.

Figura 3

Valutazione dell'attuazione da parte dell'OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza



([67]) [Riservato].
([68]) [Riservato].
([69]) [Riservato].
([70]) [Riservato].

76. Circa il 70 % delle raccomandazioni oggetto di questo esercizio di controllo riguardava possibili modifiche degli orientamenti sulle procedure di indagine. Tali raccomandazioni sono state formulate all'interno di vari pareri e principalmente nel parere del comitato di vigilanza n. 3/2024, in cui il comitato ha formulato osservazioni in merito al progetto definitivo di nuovi orientamenti sulle procedure di indagine che doveva essere adottato a breve.

77. Gli orientamenti sulle procedure di indagine costituiscono uno strumento procedurale fondamentale nel quadro delle indagini dell'OLAF. Forniscono agli investigatori orientamenti chiari, completi e operativi, garantendo uniformità, certezza del diritto e coerenza procedurale nello svolgimento delle indagini. La loro recente revisione perseguiva due obiettivi principali: i) aggiornare disposizioni specifiche per garantire il pieno rispetto del quadro giuridico applicabile e della giurisprudenza pertinente, e ii) consolidare, nella misura più ampia possibile, i vari regolamenti interni in un unico documento coerente, ovviando in tal modo alla frammentazione derivante dalla coesistenza di molteplici istruzioni e orientamenti interni.

78. Il comitato ha pertanto accolto con favore l'adozione degli orientamenti riveduti, nonostante il ritardo nella loro messa a punto rispetto alle tempistiche inizialmente previste. La versione definitiva dei nuovi orientamenti sulle procedure di indagine è stata formalmente adottata l'11 novembre 2025 ed è entrata in vigore il 1º gennaio 2026, segnando un importante passo in avanti verso il rafforzamento della chiarezza procedurale e della coerenza istituzionale.

79. In seguito alla loro adozione, il comitato ha potuto valutare in che misura le sue raccomandazioni fossero state recepite nei nuovi orientamenti. L'analisi del testo definitivo indica che sono stati compiuti progressi sostanziali nel recepire un numero significativo di raccomandazioni del comitato. Tuttavia alcuni aspetti sono stati attuati solo parzialmente o non sono stati integrati secondo le modalità raccomandate dal comitato. Alla luce di tali questioni in sospeso e della loro pertinenza per garantire la piena solidità procedurale e il rispetto del quadro giuridico applicabile, il comitato continuerà a controllare attentamente, nell'esercizio del proprio mandato di vigilanza, i punti chiave illustrati di seguito.

80. **Durata delle indagini.** Negli ultimi anni il comitato ha formulato diverse raccomandazioni volte a rafforzare la capacità dell'OLAF di gestire efficacemente la durata delle proprie indagini. Come osservato in precedenza, nonostante i progressi compiuti, il comitato ritiene che alcuni aspetti rimangano critici per garantire che le indagini procedano senza indebiti ritardi. In particolare, il comitato ribadisce: i) la necessità di evitare periodi di inattività superiori a tre mesi e, in ogni caso, di garantire che tali periodi siano debitamente registrati e adeguatamente motivati nell'OCM; ii) l'importanza di garantire che i pareri formulati dal gruppo incaricato della verifica prima della chiusura di un'indagine dell'OLAF contengano una valutazione completa e ben motivata della continuità dell'indagine, comprese considerazioni relative alla durata; e iii) l'opportunità di istituire una procedura specifica per il riesame sistematico dei casi di durata superiore a 24 mesi, unitamente a una chiara definizione delle priorità per i casi di durata superiore a 36 mesi, quale meccanismo efficace per ridurre la durata complessiva delle indagini.

81. **Modifiche dell'ambito delle indagini.** Il comitato rileva che i nuovi orientamenti sulle procedure di indagine non trattano la possibilità di limitare l'ambito di un'indagine, sia per mancanza di competenza che per altri motivi. Pur riconoscendo che i casi in cui l'ambito iniziale di un'indagine è ridotto o corretto sono considerati eccezionali, il comitato sottolinea che tali casi si sono verificati nella pratica. L'assenza di orientamenti lascia margini di incertezza circa le modalità di gestione di situazioni analoghe qualora si ripresentino in futuro. Per questo motivo il comitato ritiene che, sebbene rari, tali scenari meriterebbero di essere trattati esplicitamente, se non all'interno degli orientamenti sulle procedure di indagine, quantomeno attraverso istruzioni distinte, al fine di garantire orientamenti adeguati per gli investigatori, certezza del diritto e trasparenza.

82. **Segnalazione reciproca di casi tra l'OLAF e l'EPPO**. Il comitato ha prestato particolare attenzione alla cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO sin dalla sua istituzione, come si evince dal parere del comitato di vigilanza n. 2/2021 sulle modalità di lavoro tra l'OLAF e l'EPPO e dai successivi esercizi di controllo ([71]). L'interazione pratica e la cooperazione tra i due uffici sono fondamentali per la corretta attuazione dei reciproci obblighi di segnalazione.

([71]) Cfr. il parere n. 1/2024 sulle indagini complementari dell'OLAF e dell'EPPO e il relativo esercizio di follow-up incluso nella relazione annuale 2024 del comitato di vigilanza; cfr. anche il parere del comitato di vigilanza sull'obbligo di segnalazione da parte dell'OLAF all'EPPO, la cui pubblicazione è prevista nella prima metà del 2026.

Per questo motivo il comitato ritiene che le modalità di lavoro avrebbero dovuto fornire maggiori orientamenti in merito alle circostanze relative al trasferimento dei casi e al modo in cui procedere a tal fine. Ciò premesso, il comitato riconosce anche che sono attesi importanti sviluppi nell'ambito della revisione dell'architettura antifrode, i quali avranno un impatto sulle modalità di cooperazione tra i due organismi. Il comitato continuerà a monitorare tale questione in evoluzione e, nell'ambito del proprio mandato, contribuirà a garantire una cooperazione agevole.

2.7. *Controllo sui singoli reclami presentati all'OLAF*

83. Come ogni anno, nel 2025 il comitato ha ricevuto relazioni semestrali e documenti pertinenti sui singoli reclami trattati dall'OLAF. Il direttore generale ha informato il comitato che l'OLAF aveva trattato in totale otto reclami. Egli ha inoltre fornito una panoramica dei reclami trattati dal Mediatore europeo. L'OLAF ha fornito accesso automatico ai casi corrispondenti nell'OCM, che contiene tutti i documenti e le informazioni pertinenti ([72]).

84. Il comitato si è concentrato sui cinque reclami il cui esame è stato concluso dall'OLAF nel 2025 (i restanti tre hanno ricevuto risposta dall'OLAF nel 2026).

85. Tutti i reclami esaminati sono stati presentati da membri del personale dell'UE. Ai sensi dell'articolo 90 bis dello statuto ([73]), i funzionari e gli agenti dell'UE possono presentare al direttore generale dell'OLAF domande relative ai loro diritti e al loro trattamento nell'ambito delle indagini condotte dall'OLAF. Possono altresì presentare reclami avverso un atto che arrechi loro pregiudizio in connessione con un'indagine dell'OLAF.

86. Il comitato osserva che quattro reclami sono stati presentati da informatori che contestavano la decisione dell'OLAF di archiviare il caso di selezione e pertanto di non avviare un'indagine.

87. Un reclamo riguardava una domanda di risarcimento per danni materiali e morali ai sensi dell'articolo 90 bis dello statuto presentata da una persona interessata da un'indagine chiusa, relativa all'irregolarità dell'indagine dell'OLAF.

88. Il comitato ritiene che nei reclami sopra citati l'OLAF abbia fornito a tutti i reclamanti spiegazioni sufficienti e abbia agito conformemente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ossia all'«obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni».

3. **Cooperazione**

3.1. *Cooperazione con l'OLAF*

89. Nel 2025 il comitato ha consolidato la sua proficua cooperazione con l'OLAF mantenendo un dialogo aperto e significativo con il direttore generale dell'OLAF e i suoi collaboratori e, al termine del mandato di quest'ultimo, con il direttore generale facente funzione e i suoi collaboratori.

90. Il comitato ha continuato a invitare il direttore generale dell'OLAF e il suo personale alle proprie riunioni mensili al fine di discutere e prendere conoscenza di qualsiasi questione pertinente per i lavori del comitato e dell'OLAF. I membri del comitato e del segretariato hanno inoltre tenuto riunioni formali e informali con i dirigenti e il personale dell'OLAF nel contesto della preparazione del lavoro del comitato.

([72]) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, delle modalità di lavoro tra l'OLAF e il comitato di vigilanza.

([73]) Regolamento n. 31 (CEE), 11 (C.E.E.A.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, disponibile all'indirizzo: EUR-Lex - 01962R0031-20140501 - IT - EUR-Lex.

91. Il comitato ha ricevuto dall'OLAF le seguenti relazioni in linea con il regolamento OLAF e le pratiche di lavoro consolidate: i) relazioni sulle indagini di durata superiore a 12 mesi; ii) relazioni in cui non era stato dato seguito alle raccomandazioni formulate dall'OLAF dal 1º ottobre 2013 e per le quali l'OLAF ha ricevuto risposte dalle autorità interessate nel corso dell'esercizio annuale di controllo 2024; iii) relazioni sui reclami presentati all'OLAF in merito alle garanzie procedurali nelle indagini dell'OLAF in corso; iv) relazioni sui casi per cui erano state trasmesse informazioni alle autorità giudiziarie nazionali; v) una relazione sui differimenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento OLAF; vi) una relazione sull'attuazione da parte dell'OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza nel 2024; e vii) una relazione sui casi in cui non era stata avviata un'indagine e sui casi archiviati.

3.2. *Relazioni con i portatori di interessi*

92. Il comitato è responsabile dinanzi alle istituzioni che nominano i suoi membri ed è anche un interlocutore di tali istituzioni. Il comitato riferisce alle istituzioni in merito alle sue attività; può formulare pareri su loro richiesta; elabora relazioni su questioni investigative e scambia opinioni con esse a livello politico ([74]).

93. Il comitato ritiene importante mantenere contatti regolari con le istituzioni dell'UE e con i partner dell'OLAF e i portatori di interessi al fine di migliorare il flusso di informazioni e ottenere un riscontro sulle prestazioni dell'OLAF. Ciò è stato particolarmente importante durante l'anno di riferimento, caratterizzato dai lavori in corso sulla valutazione del regolamento OLAF e dall'avvio della revisione dell'architettura antifrode.

94. Il comitato e il suo segretariato si sono tenuti in contatto con: i) il gruppo di lavoro antifrode del Consiglio (GAF) (presentazione della relazione annuale 2024 da parte del presidente il 18 giugno 2025); ii) la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento europeo (presentazione della relazione annuale 2024 del comitato da parte del presidente il 16 ottobre 2025); e iii) il commissario per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione, Piotr Serafin (che ha partecipato alla riunione plenaria del comitato del 16 settembre 2025).

95. Il comitato ha inoltre partecipato allo scambio di opinioni interistituzionale annuale sull'OLAF del 3 novembre 2025, ospitato dalla presidenza danese del Consiglio, incentrato sulla revisione dell'architettura antifrode. Il comitato ha ribadito il suo fermo sostegno al ruolo dell'OLAF quale organismo investigativo indipendente che occupa una posizione centrale nell'ambito dell'architettura antifrode dell'UE. Secondo il comitato, dovrebbero essere predisposti alcuni fattori abilitanti fondamentali affinché l'OLAF possa adempiere appieno alla propria missione, sulla base dei pilastri fondamentali della continuità, dell'indipendenza e della salvaguardia del proprio mandato operativo.

96. In primo luogo, il comitato ha sottolineato che l'OLAF dovrebbe rafforzare i controlli interni per abbreviare la durata delle indagini e garantire che la priorità degli interventi sia definita in modo strategico. In secondo luogo, l'OLAF dovrebbe disporre di tutti i mezzi necessari (risorse umane, finanziamenti, tecnologia) per rispondere a modalità di frode sempre più sofisticate e in rapida evoluzione. In terzo luogo, in una prospettiva a più lungo termine, il comitato ha individuato diversi settori che meritano un'attenta considerazione e che confluirebbero nella prossima revisione del regolamento OLAF ([75]). Alcune modifiche mirate del regolamento OLAF sono giustificate per migliorare la chiarezza e la coerenza interna e, in ultima analisi, per favorirne l'applicazione e l'impatto. Infine è opportuno tenere in debita considerazione anche le sfide che vanno oltre lo stesso regolamento OLAF e che riguardano la più ampia architettura antifrode. Ad esempio, l'applicazione delle risultanze dell'OLAF dipende da altri organismi e autorità competenti, il che talvolta si traduce in procedure lunghe e incerte. A tale riguardo, si potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di rivedere lo status giuridico delle raccomandazioni dell'OLAF o di rafforzare la responsabilità delle autorità competenti per quanto riguarda il relativo seguito.

([74]) Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 883/2013: «Il comitato di vigilanza sottopone al direttore generale pareri, comprese raccomandazioni ove opportuno, in merito, tra l'altro, alle risorse necessarie per svolgere la funzione di indagine dell'Ufficio, alle priorità dell'Ufficio in materia di indagini e alla durata delle indagini. Tali pareri possono essere presentati di propria iniziativa, su richiesta del direttore generale o su **richiesta di un'istituzione, organo o organismo**, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso. […] Alle istituzioni, agli organi o agli organismi è fornita copia dei pareri presentati a norma del terzo comma».

([75]) Questi sono illustrati in modo esaustivo nel parere del comitato di vigilanza n. 1/2026 *accompanying the Commission evaluation report on the application and impact of the OLAF Regulation* e sintetizzati nella sezione «2.3 Progetto di parere che accompagna la relazione di valutazione della Commissione sul regolamento OLAF».

97. Il 10 novembre 2025 il comitato ha inoltre partecipato al dialogo sull'attuazione della revisione dell'architettura antifrode con il commissario Serafin.

4. **Amministrazione e risorse**

4.1. ***Metodi di lavoro del comitato di vigilanza***

98. Tra gennaio e dicembre 2025 il comitato ha tenuto 11 riunioni plenarie, in forma ibrida o in presenza. Per ogni questione di maggiore rilevanza esaminata, il comitato ha nominato un relatore. I relatori hanno collaborato con il segretariato per elaborare progetti di relazioni da discutere nelle riunioni plenarie; hanno inoltre tenuto riunioni formali e informali con il personale competente dell'OLAF e il segretariato per quanto riguarda l'elaborazione dei pareri. Il presidente, i relatori e i membri del segretariato si sono inoltre incontrati regolarmente per lavorare su questioni specifiche.

99. Nel corso del 2025 è stata ripristinata la composizione completa del comitato che consta di cinque membri.

100. A seguito delle dimissioni di Thierry Cretin dalla carica nel luglio 2024, un altro membro era stato nominato dall'elenco di riserva compreso nella decisione di nomina dei membri del comitato di vigilanza dell'OLAF ([76]). Detto membro si è dimesso poco dopo, il che ha portato alla nomina di Andrei-Atila-Luca Chendi il 1º ottobre 2025.

101. A seguito delle dimissioni di Teresa Anjinho nel febbraio 2025, Maria Stylianidi è stata nominata il 6 maggio 2025.

4.2. ***Segretariato***

102. Nel 2025 il segretariato ha continuato a sostenere i membri del comitato nello svolgimento delle loro funzioni, rafforzando l'indipendenza dell'OLAF. Come nella relazione precedente ([77]), il comitato ricorda l'importanza che il segretariato disponga di risorse adeguate per sostenere sia il comitato di vigilanza sia il controllore delle garanzie procedurali e per mantenere la necessaria separazione dei compiti tra i due organismi.

103. A tale riguardo, il comitato ha accolto con favore l'arrivo in seno al segretariato di altri due giuristi nel 2025.

104. Allo stesso tempo, il capo del segretariato ha lasciato l'incarico nel febbraio 2025, il che ha fatto sì che il membro più anziano rimanente in seno al segretariato assumesse la funzione di capo del segretariato facente funzione a partire dal marzo 2025. La procedura per l'assunzione di un nuovo capo del segretariato si è conclusa all'inizio del 2026 e la nomina del nuovo capo del segretariato è prevista per il 1º aprile 2026.

105. Quando è rimasto vacante un posto di assistente amministrativo, è stata avviata anche la procedura per l'assunzione di tale figura.

106. Il comitato è stato coinvolto in tutte le procedure di assunzione conformemente alle norme applicabili. I funzionari assegnati al segretariato non devono mai richiedere né accettare istruzioni da alcun governo, istituzione, organo, organismo o agenzia per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di controllo del comitato. Il coinvolgimento del comitato in tali procedure di assunzione assicura l'indipendenza del processo di selezione.

107. Nel corso dell'anno il segretariato, come il resto della Commissione, ha continuato a operare in modalità ibrida, combinando attività in presenza e online, e ha svolto il programma di lavoro concordato con il comitato.

([76]) Decisione (UE, Euratom) 2022/521 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 28 marzo 2022, che nomina i membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

([77]) Relazione annuale 2024 del comitato di vigilanza, punto 114.

108. Il segretariato fa ancora capo sotto il profilo amministrativo (da marzo 2017) all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali («PMO») della Commissione europea, pur essendo ubicato in una zona di sicurezza separata presso la sede dell'OLAF. Il comitato ha più volte espresso dubbi in passato, da ultimo nel proprio parere n. 1/2026, sul fatto che l'annessione del suo segretariato al PMO sia la collocazione organizzativa più appropriata.

4.3. ***Aspetti di bilancio***

109. Il bilancio del comitato per il 2025 ammontava a 200 000 EUR. Dato che il comitato ha operato in una composizione ridotta per parte dell'anno, l'importo effettivamente erogato alla fine del 2025 ammontava a 139 982,39 EUR, pari a circa il 70 % dell'importo totale.

110. L'ordinatore sottodelegato responsabile della spesa è il direttore del PMO.